

---

## CHE COS'È

L'indennità speciale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti riconosciuti ciechi parziali.

## A CHI SPETTA

L'indennità spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali.

## REQUISITI:

- Riconoscimento di cecità parziale con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

L'indennità spetta, contrariamente a quanto previsto per gli invalidi civili, anche se il richiedente è ricoverato in un istituto pubblico. L'indennità è inoltre incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, salva in questo caso la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. È infine cumulabile con la pensione non reversibile e con quelle eventualmente concesse a titolo di invalidità civile totale o di sordo (soggetti pluriminorati).

## LA DOMANDA

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo (vedi [Accertamento sanitario](#)).

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, [www.inps.it](http://www.inps.it). In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
- patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l'eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

## QUANDO SPETTA

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

## QUANTO SPETTA

L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l'anno 2014 l'importo è pari a **200,04 euro** mensili.